

COMUNE DI LONGIANO

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 17.4.2001 e n.31 del 4.6.2001 (CO.RE.CO. prot. n.5799 del 13.6.2001)
Affisso all'albo pretorio dal 20.06.2001 al 19.07.2001 -
Pubblicato sul B.U.R. n. 117 del 21.8.2001 -
Modificato con delibera di C.C. n. 40 del 26/06/2004
Ripubblicato sul BUR di Luglio 2004
Modificato con delibera di C. C. n. 79 del 21/12/2006
Pubblicato sul BUR n. 14 del 31/01/2007.

T I T O L O I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune di Longiano è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Longiano nei rapporti con lo stato, con la regione, con la provincia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. Il Comune di Longiano si autogoverna ed:
 - ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria;
 - è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà;
 - svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale;
 - favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative;
 - riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e di confronto su temi d'interesse della comunità locale;
 - assicura il libero accesso dei cittadini alle informazioni sulla attività dell'ente ed assume le misure idonee al pieno e paritario uso dei servizi pubblici.
5. La comunità di Longiano fa proprio il principio fondante della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare tra le Nazioni e Stati relazioni amichevoli, fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione e a operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo.
Il Comune di Longiano promuove la fratellanza fra i popoli.

Articolo 2

Funzioni

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
3. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
4. Nella formazione della Giunta comunale, nelle commissioni, negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune dovranno applicarsi criteri di scelta che consentano e promuovano la partecipazione di entrambi i sessi.

Articolo 3

Finalità

1. In particolare il Comune, in virtù delle disposizioni generali del diritto poste dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dei valori della Resistenza e dell'antifascismo, ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui, promozione dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria comunità e del senso di appartenenza alla stessa anche attraverso una politica di interventi a favore di persone e famiglie che risiedono nel suo territorio;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali e del patrimonio storico, artistico, linguistico e culturale locali onde evitarne la perdita;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale;
 - e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero;
 - f) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.

Articolo 4

Sede, stemma e gonfalone

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo in P.zza Tre Martiri n.8.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, nella sede comunale.
3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "LONGIANO" e con lo stemma depositato al n.13 degli stemmi della Legazione di Forlì nell'anno 1851 presso l'Archivio di Stato di Bologna.
4. Il gonfalone deve essere accompagnato dal Sindaco o suo delegato.
5. L'uso e la riproduzione dello stemma sono vietati, fatta salva l'autorizzazione della Giunta per fini di pubblico interesse.

Articolo 5

Albo Pretorio

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti a tale adempimento per legge, per statuto e regolamento.
2. L'ufficio segreteria cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 6

Statuto e regolamenti

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono adottati previa consultazione di apposita commissione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto è possibile soltanto con la contestuale approvazione del nuovo Statuto.
4. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
5. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti.
6. I regolamenti approvati dal consiglio comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge e salvo diversa previsione in essi contenuta, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di quindici giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
7. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'Albo pretorio.
8. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi .

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I

IL CONSIGLIO

Articolo 7

Competenze e attribuzioni

Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed esercita le competenze ad esso attribuite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nello statuto e nelle norme regolamentari. Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili.

Articolo 8

Elezioni e durata

1. L'elezione del consiglio comunale , la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonchè le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a quattro sedute consecutive del Consiglio.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Articolo 9

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il Segretario comunale informa il Prefetto che provvede in via sostitutiva.
2. E' presieduta dal Consigliere anziano o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e con la comunicazione della composizione della Giunta. Il Sindaco presta giuramento pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

Articolo 10

I Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni, da presentarsi al protocollo generale precisando l'oggetto della richiesta. La risposta deve essere fornita entro trenta giorni per iscritto o in seduta consiliare. La mozione deve essere discussa entro trenta giorni ovvero nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere senza formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune per tutto quanto attiene alle sue funzioni. In caso d'inerzia si intende domiciliato presso la sede comunale.

Articolo 11

Prerogativa delle minoranze consiliari

1. Ai gruppi delle minoranze consiliari è attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia (ordinarie e speciali) istituite dal Consiglio comunale.
2. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Articolo 12

Linee programmatiche di mandato e indirizzi per le nomine

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta per l'approvazione al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. A tal fine il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli eventuali adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la presentazione al Consiglio comunale.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del consiglio.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valedoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

Articolo 13

Convocazione

1. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. L'ordine del giorno è comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima nei casi d'urgenza.
2. Il sindaco è tenuto a convocare il consiglio nel termine di venti giorni qualora lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il regolamento determina il funzionamento del consiglio comunale, le procedure di convocazione, stabilisce termini più brevi in caso d'urgenza, determina le modalità per la formulazione dell'ordine del giorno e le comunicazioni ai consiglieri delle proposte, disciplina l'ordine dei lavori del consiglio.

Articolo 14

Sedute e votazioni

1. Il consiglio delibera con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata. Nel computo del numero dei componenti del consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il sindaco.
2. Per l'approvazione del regolamento del consiglio e delle eventuali modifiche è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi, individuati dal regolamento, in cui la pubblicità potrebbe arrecare pregiudizio a persone.
4. Il regolamento stabilisce le forme di votazione. In casi eccezionali, motivatamente, il consiglio può deliberare a scrutinio segreto. In tal caso vanno comprese nel numero dei votanti le schede bianche o nulle. Nelle votazioni palesi le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti validi escludendo dal computo le astensioni.
5. Il consiglio può essere convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini nei casi e con le modalità determinate dal regolamento.
6. Delle sedute del consiglio è redatto verbale, anche sommario, a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.

Articolo 15

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, commissioni temporanee o commissioni speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, i poteri, il funzionamento, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e le forme di pubblicità dei loro lavori.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Il sindaco e gli assessori possono partecipare senza diritto di voto ai lavori delle commissioni e possono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Articolo 16

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso. La loro durata è pari a quella del Consiglio Comunale che le ha costituite.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale, quando ravvisi una grave irregolarità nell'attività amministrativa del Comune, può istituire, al suo interno a maggioranza assoluta dei propri membri, una apposita commissione di indagine, formata da un componente per ogni gruppo consiliare. La commissione riferisce al Consiglio comunale i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite. Il consiglio comunale nomina il Presidente della commissione; funge da segretario, con il solo compito di assistere alle riunioni e redigerne i verbali, il segretario comunale o altro dirigente designato, dal consiglio comunale.

Articolo 17

I gruppi consiliari

1. I consiglieri si possono costituire in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nel consigliere della lista di maggioranza non componente la giunta che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza e nei candidati sindaci non eletti.
3. I consiglieri comunali non candidati alla carica di Sindaco possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
4. Spetta ai capigruppo la designazione, ove richiesta, dei rappresentanti di maggioranza e di minoranza in seno a commissioni ed organismi la cui nomina, per legge o regolamento sia di competenza della giunta. Qualora in seno alla maggioranza o alla minoranza siano costituiti più gruppi, i rispettivi capigruppo esercitano tale facoltà in forma congiunta. In assenza o carenza o eccesso di designazioni, decide autonomamente la giunta nel rispetto possibilmente del principio della rappresentanza della minoranza.
5. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
6. Ai gruppi consiliari sono assicurati per l'esercizio delle loro funzioni, idonei spazi e, compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, supporti tecnico-amministrativi.

CAPO II

IL SINDACO

Articolo 18

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, è responsabile della amministrazione, sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso alle attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività. Promuove e assicura l'unità d'indirizzo della giunta comunale ed in genere la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal consiglio.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Articolo 19

Attribuzioni di amministrazione e vigilanza

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed ha facoltà di delegare ai singoli assessori la sovrintendenza di settori omogenei della amministrazione con esclusione della adozione di atti a rilevanza esterna. Le deleghe devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.

Il Sindaco, in particolare:

- a) impartisce direttive generali in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) indice i referendum comunali;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge, nonché quelle di cui all'art.18 della legge n.689/81, previa istruttoria del settore competente;
- e) è autorizzato a stare in giudizio, promuovendo e resistendo alle liti ed a prevenire e definire un contenzioso in via transattiva, previa deliberazione della giunta comunale, fatti salvi i casi in cui sia diversamente previsto da altre norme;
- f) nomina il segretario comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
- i) esercita il potere di sostituzione dei responsabili di settore, del direttore generale e del segretario comunale in caso di inerzia o ritardo nella adozione di provvedimenti o atti di loro competenza mediante nomina di altro responsabile.

2. Il Sindaco nell'esercizio delle attribuzioni di vigilanza:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 20

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede ai sensi del regolamento e del precedente art.13;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) convoca e presiede la giunta; ne stabilisce l'ordine del giorno;
- e) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni alle quali risponde entro 30 giorni dalla presentazione, ovvero le sottopone al consiglio in quanto di competenza consiliare entro il medesimo termine.

Articolo 20 bis

Esimente alle cause di ineleggibilità od incompatibilità –Presidenza Fondazione “Tito Balestra”

1. In attuazione del disposto di cui all’art. 67 del D. Lgs. N. 267/00 e di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto della Fondazione “Tito Balestra”, costituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 15/04/1986, il Sindaco pro-tempore del Comune di Longiano è il Presidente della Fondazione “Tito Balestra”.

2. La presidenza può essere delegata secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 12, comma 5, dello Statuto Comunale.

3. Sono fatte salve in ogni caso le ipotesi di esclusione della ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

Articolo 21

Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli assessori un vicesindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Articolo 22

Composizione della Giunta

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a cinque.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3) Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio senza diritto di voto e devono parteciparvi quando richiesto dal Consiglio stesso.

Articolo 23

Attività e competenze

1. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario, del direttore generale ove nominato, dei responsabili dei servizi; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La giunta comunale adotta gli atti di competenza nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali del consiglio comunale. In tale ambito la giunta adotta, altresì, provvedimenti deliberativi generali che indicano agli organi di gestione gli scopi da

perseguire, i risultati da raggiungere, le risorse disponibili, i criteri e le modalità da osservare.

3. Alla giunta comunale compete in particolare:

- a) predisporre bilancio preventivo e conto consuntivo, programmi e piani da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale in conformità alle apposite disposizioni di legge;
- b) disporre in merito all'assegnazione di risorse ai responsabili di servizio;
- c) autorizzare la sottoscrizione di contratti decentrati (personale dipendente);
- d) adottare gli atti di costituzione in giudizio e la promozione di liti, arbitrati e transazioni;
- e) nominare commissioni di concorso in conformità all'apposito regolamento;
- f) disporre in merito a locazioni, lasciti e donazioni di beni mobili;
- g) disporre in merito ad acquisti ed alienazioni di beni immobili, relative permuta, previsti in atti fondamentali del consiglio comunale o che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di sua competenza;
- h) disporre in merito alla mobilità esterna ed al comando di personale dipendente;

Articolo 24

Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione, con esclusione della loro presenza al momento della votazione.
7. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Articolo 25

Dimissioni e revoca degli assessori

1. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presentate per iscritto al Sindaco e sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione.
2. Il Sindaco può revocare gli assessori con atto sinteticamente motivato, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, da notificarsi agli interessati.
3. Il Sindaco procede nel termine massimo di 10 giorni dalla cessazione dall'ufficio alla sostituzione degli assessori dimissionari, dichiarati decaduti, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa. Entro 20 giorni da tale cessazione il Sindaco ne dà comunicazione al consiglio comunale, comunicando altresì le nuove nomine.

Articolo 26

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio comunale di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 18.8.2000, n.267.
2. I termini previsti dalla legge per la discussione della mozione decorrono dalla data di presentazione della mozione al protocollo del Comune.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del consiglio e di nomina del Commissario.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Articolo 27

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative, di volontariato e di organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali nei quali si riconosce il Comune, non aventi scopo di lucro e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Comune a tali fini promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 28

Consigli di Frazione

1. Sono istituiti i consigli di frazione del Capoluogo / Montilgallo / Felloniche, Budrio / Badia, Crocetta e Ponte Ospedaletto/Balignano con funzioni consultive e di proposta.
2. Ogni consiglio è composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13, nominati dalla giunta fra le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune, anche se non residenti nella frazione, non facenti parte degli organi elettivi e burocratici del Comune, su indicazione di cittadini della frazione, appositamente convocati in assemblea insieme a tutte le forze politiche organizzate a livello comunale.
3. Compete, in particolare, al consiglio di frazione:
 - a) dibattere problematiche di interesse generale della frazione, formulando suggerimenti e proposte;
 - b) esaminare questioni sottoposte dall'amministrazione, fra cui obbligatoriamente compresi: il bilancio di previsione, i piani degli investimenti, il conto consuntivo, il piano regolatore generale e le sue varianti riguardanti il territorio del singolo consiglio di frazione, nonché i relativi piani attuativi..

4. L'esatta individuazione sul territorio, la formazione, il funzionamento, l'organizzazione del consiglio, sono definiti dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Articolo 29

Libere forme associative

1. Il Comune, al fine di valorizzare forme associative di cui all'art.27 , comma 2:
 - a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - b) definisce le forme di consultazione delle associazioni ogni qualvolta debbano essere adottati specifici atti inerenti le loro finalità;
 - c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
2. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ad esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare con idonea documentazione la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
3. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.
4. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Articolo 30

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune:
 - a) istanze, per conoscere elementi e ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione;
 - b) petizioni, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
 - c) proposte, per l'adozione di atti amministrativi.
2. Alle istanze, il Sindaco o i responsabili di settore sentiti, se del caso, gli altri organi comunali e i competenti uffici, sono tenuti a fornire risposta scritta nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Le petizioni e le proposte, sottoscritte da almeno 10 cittadini o presentate da Enti o Associazioni, sono esaminate entro 45 giorni dalla loro presentazione, dall'organo competente il quale assume, in accoglimento di esse, le conseguenti determinazioni ovvero dispone l'archiviazione qualora ritenga di non aderire alla proposta o all'indicazione contenuta nella petizione. La procedura si conclude, in ogni caso, con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente o ai primi tre firmatari in caso di presentazione da parte di un gruppo di cittadini.

Articolo 31

Referendum

1. Nelle materie di competenza del consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. Non sono ammessi referendum in materia di attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali e quando lo stesso argomento sia già stato oggetto di consultazione nel corso della stessa legislatura e non siano trascorsi almeno tre anni dallo svolgimento.
4. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del consiglio comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
5. Il regolamento disciplina le procedure di ammissione e svolgimento del referendum prevedendo, in particolare, che il giudizio tecnico sulla sua ammissibilità sia affidato ad apposita commissione e che i promotori possano chiedere il giudizio di ammissibilità, limitatamente alle materie ed al riscontro della correttezza nella formulazione del quesito, prima della raccolta delle firme.
6. Il referendum è indetto dal Sindaco che ne fissa anche la data. Non potrà tenersi più di una consultazione referendaria all'anno.
7. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli elettori.
8. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
9. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 32

Difensore Civico

1. Può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico in forma associata con almeno un altro Comune.
2. Il Difensore Civico è eletto dalla popolazione tra cittadini dotati di qualificata esperienza giuridica e amministrativa, residenti nella Provincia, i quali per preparazione professionale ed esperienza acquisita nel campo della tutela dei diritti diano garanzia di indipendenza e correttezza.
3. Con apposito regolamento ne verranno disciplinate l'elezione, le prerogative, le funzioni, i mezzi, nonché i rapporti con i consigli comunali.

Articolo 33

Diritto d'accesso

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, trasparenza e imparzialità.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.

Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statuario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario o devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Articolo 34

Informazione

1. Tutti gli atti della amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
3. Lo Statuto, i regolamenti a rilevanza esterna, tutti gli atti della amministrazione a valenza generale, oltre alla affissione all'albo pretorio, sono soggetti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

TITOLO IV

ORDINAMENTO UFFICI

Articolo 35

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento dei servizi e degli uffici si fonda sulla distinzione dei ruoli e delle competenze fissato dal T.U. n.267/2000 e dal decreto legislativo 29/1993 e loro successive modifiche, secondo cui gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di controllo, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresa la responsabilità della gestione e dei relativi risultati, spettano al segretario generale e/o al direttore generale, e ai responsabili di settore, che la esercitano avvalendosi dei responsabili di servizio.

2. Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce l'organizzazione degli uffici e dei servizi e stabilisce la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
3. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, secondo il principio di professionalità e di responsabilità, ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia, insieme ai criteri di speditezza e rispondenza al pubblico interesse, dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati standard di produttività.
4. L'ordinamento dei servizi e degli uffici si fonda sul metodo del lavoro per obiettivi e per programmi, con l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle unità operative incaricate dell'attuazione, sia per le attività ordinarie, che per i progetti di sviluppo e di investimento e con l'indicazione del periodo di tempo entro cui realizzare le azioni previste e con opportuni indicatori di verifica. Esso è costituito secondo una struttura organizzativa flessibile che, nel rispetto delle categorie e dei profili professionali dei dipendenti nonché della loro professionalità acquisita, sia in grado di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale, ai piani operativi stabiliti dalla giunta, alle esigenze dei cittadini e degli utenti.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione della dirigenza, le modalità di revoca dell'incarico.
7. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente.

Articolo 36

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.
2. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
3. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

Articolo 37

Il Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza, ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. I contratti individuali devono conformarsi al principio di garantire ai dipendenti parità di trattamento e comunque condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.
4. E' consentito il ricorso ai contratti di incarichi di cui all'art.110 del D.Lgs n.267/2000, secondo le modalità del regolamento. La durata del contratto non è superiore alla durata in carica del Sindaco e comunque non può protrarsi oltre due mesi dalla elezione della nuova amministrazione.

Articolo 38

Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco e le deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
3. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
5. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.
6. Al Segretario comunale è altresì attribuita:
 - a) la presidenza delle commissioni di concorso per la copertura dei posti di responsabili dei servizi;
 - b) la sostituzione dei responsabili dei servizi in caso di inerzia degli stessi ove non sia stato nominato il direttore generale;
 - c) la risoluzione dei conflitti di competenza fra i responsabili dei servizi;
 - d) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio soggette a controllo eventuale, e cura la trasmissione al competente organo di controllo di dette deliberazioni entro tre giorni dalla presentazione della richiesta, comunicando contestualmente l'interruzione dei termini di esecutività della delibera, mediante pubblicazione sull'albo pretorio;
 - e) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Articolo 39

Vicesegretario

1. Il Vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il Vicesegretario può essere nominato dal Sindaco, con incarico a tempo determinato e rinnovabile, tra i funzionari dell'ente.

Articolo 40

Direzione generale

1. Può essere attivata la funzione di Direzione Generale, cui è affidata, nel rispetto del 2° e 3° comma art.107 del D.Lgs n.267/2000, la direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione dell'ente, ivi compresi i profili disciplinati dall'art.48 dello statuto. Nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, a tale funzione è affidata la predisposizione di direttive e l'adozione di provvedimenti organizzativi per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi.
2. La Direzione Generale è affidata alla responsabilità del direttore generale. L'incarico di direttore generale è attribuito dal Sindaco, a tempo determinato e rinnovabile, al Segretario Generale, ove il Comune non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art.108, comma 3, del D.Lgs n.267/2000.

TITOLLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 41

Servizi Pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione di servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. L'assunzione di pubblici servizi è deliberata dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. I servizi pubblici esercitati dal Comune rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, sono gestiti in una delle forme previste dall'art.113 del D.Lgs n.267/2000.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra diverse forme di gestione previste dalla legge.
5. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra gestione in economia, affidamento in concessione, costituzione o partecipazione di azienda, consorzio o di società.
6. Per gli altri servizi, la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o associata mediante convenzione, ovvero consorzio.
7. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Articolo 42

Aziende Speciali

1. Gli statuti delle aziende speciali sono approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il consiglio comunale nella stessa seduta e con la stessa maggioranza stabilisce gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco nomina e revoca gli amministratori che dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati con atto motivato e contestuale loro sostituzione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti comunali.
5. Il consiglio esercita la vigilanza sulle aziende speciali e verifica il risultato di gestione.

Articolo 43

Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con contestuale approvazione del regolamento di gestione.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per la nomina, la revoca e la sostituzione del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al precedente articolo. Essi durano in carica quanto il consiglio comunale.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione stessa, con la conseguente responsabilità. In conformità ai relativi regolamenti, è nominato per un periodo di tempo determinato dal Sindaco il quale può anche revocarlo, sentito il consiglio di amministrazione.
5. La nomina del direttore può avvenire fra il personale di ruolo del Comune o con ricorso alle modalità previste dall'art.110 del D.Lgs n.267/2000.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 44

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di Comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestiti in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse

proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLLO VI

PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

Articolo 45

Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. Il bilancio approvato dal consiglio comunale entro il termine annuale stabilito dalla legge, è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

5. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Articolo 46

Principi di revisione economico-finanziaria

1. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.

E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto specificandone le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e dello statuto ed avuto altresì riguardo in via analogica ai principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni.

3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli uffici dell'ente.

Articolo 47

Il collegio dei revisori

1. I revisori dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità, in ipotesi di inadempienza, di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A..

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore sia singolo che in collegio avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Articolo 48

Sistema dei controlli interni

1. L'amministrazione attua un sistema di controlli interni con le finalità di:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza (imparzialità) dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, per assicurare un utilizzo ottimale delle risorse e il più elevato raggiungimento degli obiettivi (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con responsabilità delle aree, attraverso apposito nucleo di valutazione.

Articolo 49

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. L'attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile è esercitata:

- a) dal Collegio dei Revisori;
- b) dal responsabile finanziario;
- c) da apposito servizio ispettivo che l'amministrazione può attivare, definendone compiti e composizione, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 50

Controllo di gestione

1. E' istituito il controllo di gestione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati annualmente e l'utilizzo economico delle risorse.

2. Attraverso la rilevazione a cadenza predeterminata, da individuarsi nel regolamento di contabilità, dei dati di attività e dei costi di gestione consente di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, di rilevare eventuali scarti rispetto ai parametri prefissati, di attivare azioni correttive per garantire la migliore efficacia dell'attività amministrativa, assicurando contemporaneamente l'economicità della gestione.

3. E' esercitato da apposita struttura che opera in posizione di autonomia e risponde agli organi di direzione politico-amministrativa.

4. Per motivate esigenze può avvalersi di consulenti esterni all'ente, scelti fra esperti di comprovata esperienza.

Articolo 51

Nucleo di valutazione

1. Ai sensi del D.Lgs 30 luglio 1999 n.286, è istituito il nucleo di valutazione che è nominato dalla Giunta comunale ed al quale è rimesso il compito di valutare le prestazioni dei Responsabili di Area.

2. L'attività di valutazione dei Responsabili delle aree utilizza anche i risultati del controllo di gestione, con il quale si integra, ed è disciplinata, unitamente alla composizione del nucleo, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 52

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'ente.

Articolo 53

Norme transitorie

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto si applicano quelli attualmente vigenti in quanto compatibili.